



Convegno di diritto doganale – Regimi speciali e nuovo sistema delle decisioni per la richiesta delle autorizzazioni e garanzie

Overview generale dei regimi speciali:
Transito (transito esterno e interno); Deposito
(deposito doganale e le zone franche); Uso particolare
(ammissione temporanea e uso finale);
Perfezionamento (attivo e passivo)

21 Giugno 2018



QUADRO NORMATIVO DELLA LEGISLAZIONE UNIONALE

- ▶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione (pubblicato sulla G.U.U.E. n.L269 del 10 ottobre 2013)
- ▶ Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 2446/2015 del 28 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (pubblicato sulla G.U.U.E n. L343 del 29 dicembre 2015)
- ▶ Regolamento di Esecuzione della Commissione (UE) n. 2015/2447 del 24 novembre 2015 che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione (pubblicato sulla G.U.U.E n. L343 del 29 dicembre 2015)



I REGIMI DOGANALI

La merce che si trova o viene introdotta nel territorio doganale dell'UE deve essere vincolata ad un regime doganale.

I regimi doganali, ai sensi dell' art. 5 punto 16 del Reg. (UE) n. 952/2013, sono tre:

- Immissione in libera pratica
 - detto regime consente alla merce non unionale, assolti i dazi doganali e le misure di politica commerciale (e.g. dazi antidumping), di essere equiparata alla merce unionale ed essere destinata, a seguito dell'assolvimento delle misure di fiscalità interna (IVA e accise), al consumo all'interno del territorio doganale dell'UE
- Esportazione
 - detto regime consente alla merce unionale di uscire dal territorio doganale dell'UE
- Regimi speciali
 - detti regimi consentono alla merce unionale e non unionale, rispettivamente, di uscire e di entrare nel/dal territorio doganale dell'UE per soddisfare determinate esigenze economiche (e.g. essere lavorate nell'UE ovvero in Paesi terzi) in sospensione totale o parziale dei tributi doganali



I REGIMI SPECIALI

- **Transito:**
 - Interno
 - Esterno
- **Deposito:**
 - Deposito doganale
 - Zona franca
- **Uso particolare:**
 - Ammissione temporanea
 - Uso finale
- **Perfezionamento:**
 - Perfezionamento attivo
 - Perfezionamento passivo





I REGIMI DOGANALI


I regimi doganali, a seconda della propria finalità, si dividono in:

- definitivi
- sospensivi
- economici
- di circolazione





I REGIMI DOGANALI





I REGIMI SPECIALI

Sono istituti di diritto doganale unionale che disciplinano le operazioni cui viene assoggettata la merce unionale e non unionale, introdotta/esportata nel/dal territorio doganale dell'UE, per le finalità scelte dal dichiarante. Le merci, introdotte in un regime speciale, non perdono la natura di merci estere o unionali, come diversamente avviene nei regimi definitivi.

Consentono l'esenzione (totale o parziale) dal pagamento dei dazi doganali, dalle misure di politica commerciale (e.g. dazi antidumping) e dalle misure di fiscalità interna (IVA e accise) per soddisfare determinate esigenze economiche. In particolare:

- il transito interno consente alle merci unionali di circolare da un punto ad un altro del territorio doganale dell'UE, attraversando un Paese o territorio extra UE, senza che mutino la loro posizione doganale, i.e. lo status unionale;



- il transito esterno consente la circolazione, da un punto ad un altro del territorio doganale dell'UE, di merci non unionali senza l'assolvimento delle formalità di immissione in libera pratica, circolando, quindi, in sospensione dei dazi doganali e della fiscalità nazionale;
- il deposito doganale consente la detenzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'UE, senza pagamento dei dazi e della fiscalità nazionale. La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. Le merci devono essere detenute in luoghi autorizzati e sottoposti a vigilanza dell'autorità doganale («depositi doganali»). I depositi doganali possono essere utilizzati da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci, «deposito pubblico», oppure possono essere destinati unicamente ad immagazzinare merci del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale, «deposito privato» ;



- le zone franche sono parti del territorio doganale dell'UE, separate dal resto di esso, dove le merci, anche unionali, possono essere introdotte, immagazzinate e trasformate. È previsto un solo tipo di zona franca, i.e. la zona franca interclusa ;
- l'ammissione temporanea consente il temporaneo utilizzo in uno Stato membro dell'UE, in esonero totale o parziale dei dazi all'importazione, di merci non unionali che saranno in seguito riesportate senza aver subito modifiche. In generale, è previsto che le autorizzazioni per l'uso del regime di ammissione temporanea siano rilasciate con la condizione che la posizione delle merci vincolate rimanga la stessa;
- l'uso finale consente l'immissione in libera pratica di merci non unionali in esenzione da dazio o a dazio ridotto in ragione del loro uso particolare;



- il perfezionamento attivo consente l'importazione temporanea di merci non unionali al fine della loro lavorazione all'interno dell'UE, senza che vengano assoggettate a dazi all'importazione o a misure di politica commerciale. I prodotti compensatori, i.e. prodotti che risultano da operazioni di perfezionamento, potranno essere riesportati ovvero vincolati ad un altro regime doganale (e.g. immissione in libera pratica);
- il perfezionamento passivo consente l'esportazione temporanea di merci unionali al fine della loro lavorazione in un Paese terzo. I prodotti compensatori potranno essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione.



IL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

Il Codice doganale dell'Unione di cui al Reg. (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013, entrato in vigore il 1° Maggio 2016, ha introdotto rilevanti profili di novità sotto il profilo dei regimi doganali rispetto al Codice doganale comunitario di cui al Reg. (CE) n. 2913/92.

In particolare è stata disposta la:

- eliminazione delle destinazioni doganali (vincolo ad un regime doganale, introduzione in una zona franca, riesportazione, distruzione ed abbandono all'Erario)
- riduzione dei regimi doganali di base da 8 a 3

È tuttavia opportuno osservare che detta semplificazione è più apparente che reale. Si pensi alla destinazione doganale dell'introduzione in una «zona franca» ricondotta all'interno del regime del deposito ovvero il regime della «trasformazione sotto controllo doganale» ricondotto nell'alveo del regime di perfezionamento attivo.



IL PERFEZIONAMENTO

Il regime del perfezionamento è, tra i regimi speciali, quello che ha subito maggiori cambiamenti.

In particolare:

- l'unica modalità applicabile di perfezionamento è quello con il sistema della sospensione, essendo stato eliminato il sistema del rimborso;
- l'operatore potrà scegliere liberamente se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime, essendo stato eliminato l'obbligo di riesportazione/immissione in libera pratica;
- estensione della possibilità di utilizzo delle merci equivalenti e dell'importazione anticipata anche al regime di perfezionamento passivo;
- introduzione di nuove modalità di calcolo dell'obbligazione doganale per i prodotti compensatori.